

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CG

La Commissione Federale di Garanzia, all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 26 aprile 2017 , avente per oggetto:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AVV. GAETANO ANNELLA E DELL'AVV. FILIPPO PULCINO RISPETTIVAMENTE GIÀ GIUDICE SPORTIVO E SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.
(Nota N. 5486/1085PF15-16/GP/GT/mg)

Con nota in data 21 novembre 2016 (54861/1085pf15-16/GP/GT/mg), pervenuta il 23 novembre successivo, la Procura Federale ha deferito al giudizio della Commissione Federale di Garanzia l'avv. Gaetano ANNELLA e l'avv. Filippo PUCINO, all'epoca dei fatti rispettivamente Giudice Sportivo e Sostituto Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, per rispondere entrambi della "violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a) e b), e 3, comma 1 e 2 del Regolamento di Disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva (...) in particolare, per avere adottato, con riguardo al volontario ritiro dal Campionato di Promozione campano della Società Juve Poggiomarino, comunicato al C. R. Campania con fax del 2.01.2016 una volta terminato il girone d'andata e prima dell'inizio del girone di ritorno, due differenti e contraddittorie delibere, la prima in data 12.01.2016, regolarmente pubblicata sul C.U. n. 66 del 14.01.2016 del C. R. Campania (nella quale si evidenziava che il ritiro dal campionato era avvenuto nel girone di ritorno e pertanto, fatti salvi i risultati acquisiti nel girone di andata, tutte le gare da disputare sarebbero state vinte dall'avversario di turno con il punteggio di 3 – 0) , e la seconda (nella quale si rilevava che il ritiro era avvenuto nel girone di andata e che quindi tutte le gare di entrambi i gironi risultavano prive di valore ai fini della classifica con la conseguenza che le squadre che avevano ottenuto punti nelle gare disputate contro la società rinunciante li avrebbero persi) solo nell'aprile 2016 e a seguito di sollecitazioni ricevute dalla SS Nola con nota indirizzata anche all'avv. Annella; affermando, peraltro, con grave negligenza stante il tempo trascorso dalla pubblicazione della prima delibera, l'autenticità della seconda e la pretesa contraffazione della prima da parte di ignoti, senza, tuttavia, addurre alcuna prova al riguardo, con ciò violando i principi di indipendenza, terzietà e imparzialità; estendendo, inoltre, alla SS Nola, la nota del 13.04.2016, a firma dell'avv. Annella, con la quale si rappresentava al Commissario Straordinario la difformità della prima delibera pubblicata sul C.U. n. 66 del 14.01.2016 da quella originariamente adottata dall'avv. Pucino, così

palesamente rendendo pubblici fatti relativi alla definizione di procedimento sportivo e perciò compromettendo il prestigio dell'organo di appartenenza e dell'istituzione federale.”

Inoltre, l'avv. PUCINO per la “violazione del comma 3 dell'art. 1 *bis* del C.G.S., con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a), e c), comma 1, del Regolamento di Disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva di cui al C.U. n. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008 perché, convocato per ben due volte dalla Procura Federale per essere audito in merito al procedimento disciplinare in oggetto, riteneva di non doversi presentare adducendo motivazioni che non possono costituire giustificazione al suo comportamento”.

La Commissione di Garanzia rileva che è un elemento acquisito il fatto materiale della esistenza di due testi difformi della decisione relativa al ritiro dal campionato della Società Sportiva Juve Poggiomarino, mentre risulta controverso, e non chiaramente accertato dalle indagini svolte, quale sia l'origine della difformità e quale sia il percorso del testo pubblicato nel C. U. n. 66 del 14.01.2016, la cui non autenticità e non rispondenza alla decisione adottata dal Sostituto Giudice Sportivo Pucino è stata successivamente segnalata dal Giudice Sportivo Annella. Quest'ultimo ha affermato, nella memoria in data 10.11.2016, che non esistono due delibere diverse adottate dall'avv. Pucino e che non è stata pubblicata quella sottoscritta dallo stesso. A distanza di tempo ne sarebbe stata rilevata la erroneità. Analoga la posizione dell'avv. Pucino, il quale, nelle note in data 24.10.2016, esclude di aver adottato due diverse delibere ed assume che quella pubblicata non sarebbe la propria delibera datata e sottoscritta.

Per altro verso la “comunicazione”, in data 14.4.2016, del sig. Antonio De Luca, datata 14.4.2016, il quale aveva provveduto alla predisposizione del testo per la pubblicazione, fa riferimento ad una delibera ricevuta il 13 gennaio dal responsabile della Giustizia Sportiva territoriale sig. Altobelli, “in formato cartaceo” e che aveva provveduto a digitare in pari data, e di una pen drive ricevuta dallo stesso responsabile della Giustizia Sportiva il giorno successivo, che il De Luca aveva copiato e incollato così come da testo in originale in un file trasferito al collega che si occupava della pubblicazione.

Non è chiaro se ed eventualmente in quale passaggi si possa essere verificato un errore e, comunque, non vi è prova della adozione di due delibere di contenuto difforme riferibili all'avv. Pucino.

Venendo meno il capo di accusa principale, è da ritenere che perdono sostanza anche le questioni minori, relative sia alle comunicazioni dell'avv. Annella, che non risultano intenzionalmente dirette a diffondere informazioni interne o riservate, sia alla mancata presentazione dell'avv. Pucino per rendere dichiarazioni in istruttoria, nell'esercizio di un diritto di difesa che si è espresso nella nota alla quale si è sopra fatto riferimento.

P.Q.M.

La Commissione di Garanzia dispone l'archiviazione degli atti

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2017

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)